

RIVISTA ITALIANA
PER LE
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE
Mario Caravale

nuova serie

10

2019



JOVENE EDITORE

Il presente fascicolo è pubblicato con contributi del Dipartimento di Scienze Giuridiche e del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma.

Direttore: Mario Caravale

Direzione e redazione: Sapienza - Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma RM

Comitato direttivo: Paolo Ridola - Enrico del Prato - Luisa Avitabile - Nicola Boccella Enzo Cannizzaro - Mario Caravale - Claudio Consolo - Andrea Di Porto - Laura Moscati Cesare Pinelli

Comitato scientifico: Jean-Bernard Auby (Parigi) - Jurgen Basedow (Amburgo) - Luigi Capogrossi Colognesi (Roma) - Erhard Denninger (Francoforte) - Pierre-Marie Dupuy (Parigi) - Gianni Ferrara (Roma) - Yves Gaudemet (Parigi) - David Gerber (Chicago) Jane C. Ginsburg (New York) - Peter Häberle (Bayreuth) - Natalino Irti (Roma) Erik Jayme (Heidelberg) - Anne Lefebvre Teillard (Parigi) - Guillaume Leyte (Parigi) Jerome H. Reichman (Durham) - Gunther Teubner (Francoforte) - Michel Troper (Parigi) - Hanns Ullrich (Monaco, Baviera)

Redazione: Cesare Pinelli (redattore capo), Nicola Cezzi, Fulvio Costantino

Amministrazione: JOVENE EDITORE - Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli NA Italia
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 - website: www.jovene.it - email: info@jovene.it

Abbonamento: € 35,00

Il pagamento va effettuato direttamente all'Editore: a) con versamento sul c.c. bancario IBAN: IT62G0307502200CC8500241520 o sul c.c.p. 14015804, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento; **b)** a ricezione fattura; **c)** on line collegandosi al sito dell'Editore: www.jovene.it.

Gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti con apposita segnalazione entro la scadenza.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Direttore responsabile: Mario Caravale

ISSN 0390-6760

Registrazione presso il Tribunale di Napoli n. 51 del 18 giugno 2010.

Stampato in Italia Printed in Italy

INDICE

PROLUSIONI

- 3 CLAUDIO CONSOLO
La prolusione, nel 1954, di Antonio Segni, fra omaggio a Chiovenda e suggestioni di Carnelutti, su "L'unità del processo" come collante della comunità statale
- 13 ANTONIO SEGNI
L'unità del processo

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI IN ONORE DI PAOLO RIDOLA

- 37 CESARE PINELLI
Presentazione
- 39 PETER HÄBERLE
Indirizzo di saluto

RIFLESSIONI INTORNO AL METODO: COMPARAZIONE E STORIA COSTITUZIONALE

- 45 OLIVIERO DILIBERTO
Esperienza giuridica e comparazione costituzionale. Giornata di studio in onore di Paolo Ridola
- 49 DIAN SCHEFOLD
Sul contributo di Paolo Ridola al dialogo fra Italia e Germania
- 61 GUIDO ALPA
Il messaggio di Paolo Ridola agli studiosi del diritto civile
- 67 MARCO D'ALBERTI
Comparazione giuridica tra storia ed esperienza

- 77 ALESSANDRA DI MARTINO
Culture costituzionali, storia e comparazione
- 107 ANGELO SCHILLACI
«Innanzi al suo mestiere di giurista sta il suo mestiere di uomo». Comparazione costituzionale ed esperienza giuridica nel pensiero di Paolo Ridola
- 129 ALESSANDRO SOMMA
Imparare dalla storia: riflessioni sul metodo del diritto comparato e sul ruolo dei suoi cultori
- 147 AUGUSTO AGUILAR CALAHORRO
Dogmática jurídica y epistemología científica: métodos de investigación en el derecho constitucional
- 199 ANDREA LONGO
Osservando la marea
- 213 MASSIMO BRUTTI
Politica, scienza del diritto, comparazione: un testo di Vittorio Emanuele Orlando
- 231 MARCO BENVENUTI
Qual è la funzione del diritto pubblico? Vittorio Emanuele Orlando e la ricerca di un mos italicus iura docendi della nostra cultura giuspubblicistica nazionale
- 257 GIOVANNA MONTELLA
Legge, potere e Stato nel processo di costruzione teorica di Paul Laband
- 267 GIANLUCA BASCHERINI
A proposito di storia e cultura costituzionale in Italia. Piero Gobetti critico dello Statuto
- 283 FRANCESCO CERRONE
L'esperienza costituzionale fra storia e comparazione (con qualche annotazione sul rapporto fra esperienza giuridica ed economica nel pensiero di Croce, Calogero e Capograssi)
- 301 FEDERICO NANIA
Habeas corpus e tecnica della "retrodatazione" nella prospettiva costituzionale inglese

LIBERTÀ E DIRITTI FONDAMENTALI

- 329 GAETANO AZZARITI
Scienza giuridica e Stato. In dialogo con Paolo Ridola

- 339 LUISA AVITABILE
Una riflessione su libertà e diritti fondamentali
- 351 ROBERTO NANIA
Sui diritti fondamentali nella vicenda evolutiva del costituzionalismo
- 369 FABRIZIO POLITI
“Principio libertà”, dignità umana e multidimensionalità delle libertà costituzionali nelle democrazie pluralistiche. La riflessione di Paolo Ridola in tema di diritti fondamentali
- 389 SALVATORE PRISCO
Linee di un ritratto intellettuale
- 405 GIORGIO REPETTO
Il diritto costituzionale europeo tra pluralismo e storia: su alcune recenti vicende in tema di diritti fondamentali
- 423 ANDERA BURATTI
Diritti fondamentali e tradizione storica: il contributo della Corte Suprema degli Stati Uniti
- 443 CLAUDIO CONSOLO
Origini e limiti del compito specificatore(-congenialmente attivo) del “formante” giurisprudenziale nel processo
- 455 ENRICO DEL PRATO
Dignità e solidarietà: spigolature di un civilista
- 467 LAURA MOSCATI
Paolo Ridola e la storia del diritto. Con un’appendice sulla libertà di stampa nell’Inghilterra del Seicento
- 485 ELISA OLIVITO
Invito a Corte, con cautela. Il processo costituzionale si apre alla società civile?
- 499 MIGUEL AZPITARTE
Los derechos fundamentales en tiempos de crisis
- 511 MARIA IRENE PAPA
La Dichiarazione universale dei diritti umani a settant’anni dalla sua adozione: alcune riflessioni alla luce della giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia
- 531 GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI
La Commissione di Garanzia

- 545 GIULIANA SCOGNAMIGLIO
Sulla tutela dei diritti umani nell'impresa e sul dovere di vigilanza dell'impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana

RAPPRESENTANZA, ASSETTI ISTITUZIONALI E PARTITI

- 583 MASSIMO LUCIANI
Paolo Ridola e la forma di governo
- 587 MASSIMO SICLARI
Il divieto di mandato imperativo nella riflessione di Paolo Ridola
- 599 GIUSEPPE COLAVITTI
Il diritto pubblico dell'economia tra storia, dommatica e nuove tendenze centraliste. Brevi note in onore di Paolo Ridola
- 615 GIUSEPPE FILIPPETTA
Democrazia parlamentare e dignità dell'uomo
- 621 CESARE PAGOTTO
Intermediazione e disintermediazione nella funzione rappresentativa parlamentare: comunicazione e pluralismo nell'ambito degli strumenti di sindacato ispettivo
- 649 VINCENZO CERULLI IRELLI
Amministrazione, giurisdizione, legislazione (brevi spunti sui rapporti tra funzioni di governo)
- 679 TOMMASO EDOARDO FROSINI
La rappresentanza politica nella forma di governo
- 691 RENATO IBRIDO
Equilibrio fra poteri ed equilibrio di potenza negli itinerari evolutivi della forma di governo parlamentare
- 709 FULCO LANCHESTER
Mortati e la legislazione elettorale: una lezione sempre attuale
- 727 ELEONORA RINALDI
Brevi note su libero mandato e forma-partito
- 741 ELENA TASSI SCANDONE
Ordinamenti gentilizi e costituzione monarchica in Roma antica. Alcune considerazioni preliminari

L'EUROPA E IL FUTURO DEL COSTITUZIONALISMO

- 757 FRANCESCO RIMOLI
L'ideale europeista e il peso della storia (in margine a un saggio di Paolo Ridola)
- 771 FRANCESCO SAIITTO
Statualità e costituzione nel processo di integrazione sovranazionale. A proposito dei «due tempi» del costituzionalismo nel Novecento
- 795 FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Crisi sanitaria, globalizzazione e diritto costituzionale
- 813 ENRIQUE GUILLÉN LÓPEZ
Unidad y pluralismo. Algunas cuestiones problemáticas en el constitucionalismo contemporáneo
- 831 JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ BARRILAO
El futuro del Estado constitucional
- 843 ANDREAS HARATSCH
Der entfesselte Prometheus oder Karlsruhes Spiel mit dem Feuer - Ein europäisches Drama
- 867 BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO
Il dibattito sul futuro dell'Europa: quali politiche e quale governance per l'Unione dopo le elezioni europee del 2019 e dopo Brexit
- 897 ANGELO ANTONIO CERVATI
Lo studio comparativo del diritto costituzionale e la sua funzione educatrice


RECENSIONI

- 915 MASSIMO CACCIARI - NATALINO IRTI, *Elogio del diritto*. Con un saggio di Werner Jaeger, La nave di Teseo, Milano, 2019 (*Fulvio Costantino*)
- 921 GIANNI FERRARA, *Riflessioni sul diritto*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2019 (*Michele Prospero*)

SEZIONE BIBLIOGRAFICA

- 933 ANTONIO ANGELOSANTO
L'acquisizione del fondo librario appartenuto a Gaetano Sciascia, libero docente in diritto romano tra l'Italia e il Brasile

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI
IN ONORE DI PAOLO RIDOLA



Lo studio comparativo del diritto costituzionale e la sua funzione educatrice

Angelo Antonio Cervati

SOMMARIO: 1. L'amicizia come punto di partenza per l'avvio di una riflessione sullo studio comparativo del diritto costituzionale. – 2. Diversi modi di intendere la comparazione giuridica. – 3. Esempi di comparazione giuridica che consentono di mantenere il confronto tra esperienze giuridiche. – 4. Principio libertà come valore costitutivo del diritto costituzionale. – 5. Educazione giuridica, interpretazione e diversità delle culture costituzionali.

1. *L'amicizia come punto di partenza per l'avvio di una riflessione sullo studio comparativo del diritto costituzionale*

Ho un antico legame di amicizia con Paolo Ridola che risale a prima della sua laurea e che si fonda sulla sua capacità di tener fede alle amicizie al di là dei rapporti accademici, oltre che su un comune interesse per gli studi storici. Il dialogo tra amici è solito reggersi sull'abitudine a considerare con ironia i comportamenti umani, nel tentativo di comprenderne le logiche nel quadro di una riflessione realistica, che tenga conto soprattutto della diversità delle esperienze giuridiche e politiche. L'amicizia e la comprensione reciproca non dipendono dal ricorso a dotte citazioni, né da un'adesione a concezioni dottrinarie o a schieramenti di parte e meno che mai da appartenenze a una scuola scientifica particolarmente accreditata, ma sono compatibili con una parziale diversità di percorsi di studio e di valutazioni dei fenomeni giuridici e sociali.

L'attenzione che Ridola dedica alle persone dei giuristi europei e alla loro sensibilità sociale e culturale dimostra la sua fiducia per i riferimenti di principio che ispirano le diverse interpretazioni degli ordini giuridici e delle istituzioni politiche, perché sono le persone con il loro impegno e la sensibilità individuale quelle che danno un senso alla diversità delle epoche e che rendono reali i valori delle collettività. Le vie storiche della comparazione giuridica mettono in evidenza il mutare dei metodi e dei contenuti valutativi che guidano le diverse esperienze storiche e l'interpretazione delle costituzioni scritte o consuetudinarie, che si reggono sempre sul riferimento a profonde convinzioni comuni, non a comandi politici o massime giu-

risprudenziali. L'ultimo libro di Ridola che reca il titolo "*Esperienza, costituzioni, storia*" consente di guardare allo studio del diritto costituzionale e del diritto pubblico di diversi Paesi in una prospettiva comparativa che tenga presenti i contenuti reali e i valori storici delle diverse esperienze giuridiche.

Paolo Ridola si è laureato con Aldo Sandulli, del quale io stesso sono stato assistente; e quando penso al nostro comune Maestro non posso dimenticare il realismo e il senso della misura che lo caratterizzavano, né il modo in cui si tratteneva con noi su temi di attualità, offrendoci generose occasioni di riflettere su temi sociali, giuridici e politici, persino quando avvertiva parziali dissensi. In quegli anni era ancora vivo tra gli studiosi di diritto il ricordo di ideologie di stampo nazionalistico e autoritario che stentavano ad adeguarsi alla necessità di un rinnovamento culturale europeo ispirato ai valori della democrazia e della libertà. Per chi allora studiava diritto si poneva l'esigenza di ristabilire quella dignità della giurisprudenza e quella unità di tradizioni culturali nazionali che sembravano minacciate da un'espansione economica e da sviluppi politici che facevano dubitare della possibilità di un effettivo rinnovamento sociale.

Ho imparato molto da Paolo Ridola, sia nel considerare con il maggiore equilibrio possibile situazioni che per carattere io avrei risolto in modo più perentorio, sia nel richiamo costante alla possibilità di costruire un discorso culturale unitario, che tenga conto della storia, dell'arte e delle migliori tradizioni del nostro Paese. Nei nostri colloqui abbiamo condiviso opinioni sulle esperienze giuridiche e politiche del nostro tempo e riflettuto sulla possibilità di portare avanti uno studio storico e teorico che, oltre a tenere conto delle esperienze del Risorgimento e dell'"Italia liberale" o di quella autoritaria e coloniale, avesse presenti le richieste che venivano dalle collettività territoriali e nazionali negli anni in cui si consolidavano le esperienze partitiche che avrebbero poi condizionato gli sviluppi istituzionali della Repubblica. Dai nostri discorsi emergeva la convinzione dell'importanza degli apporti della storiografia, della compensazione e della teoria dell'interpretazione, sui quali avevano tanto insistito alcuni dei maggiori scrittori di diritto del nostro tempo, come ad esempio Emilio Betti e Arturo Carlo Jemolo, Carlo Esposito, Massimo Severo Giannini, Eugenio Cannada Bartoli.

L'amicizia con Paolo Ridola si è rafforzata nella seconda metà degli anni Settanta, in relazione all'intensificarsi dei nostri viaggi sulle

strade dell'Appennino abruzzese, verso Teramo, sede dell'Università Gabriele d'Annunzio, dove abbiamo avuto modo di svolgere le nostre prime iniziative didattiche, talora passando anche lunghe giornate a esaminare studenti che ci attendevano nelle aule scolastiche. Nel corso dei nostri discorsi eravamo soliti fare riferimento non solo all'insegnamento del diritto e della storia, ma anche a ricordi personali, soprattutto letterari, filosofici e artistici, cinematografici, che testimoniavano, in ciascuno di noi, vocazioni non eccessivamente specialistiche, ma particolarmente interessate alle dinamiche dei mutamenti culturali e sociali. Spesso i discorsi giuridici e politici con Paolo Ridola e i colleghi teramani si svolgevano durante percorsi in macchina, con la partecipazione di più docenti di diritto, storia e economia, tutti uniti dalla comune ammirazione per la cultura e per l'equilibrio di Paolo Ridola. In occasione di quei viaggi si parlava anche di progetti di ricerca, talora abbandonati, e dell'esigenza di perseguire finalità che consentissero di mantenere il rapporto del diritto con altre discipline, pur nella consapevolezza della diversità degli orientamenti valutativi e conoscitivi delle diverse discipline umanistiche.

Ridola stava allora lavorando all'edizione definitiva dall'opera "*Democrazia pluralista e libertà associative*" (1987), che ha rappresentato un mutamento di percorso nello studio del diritto costituzionale, un'opera che intendeva liberarsi dalle pastoie della cultura borghese più tradizionale, per dedicare maggiore attenzione al mutare delle sensibilità giuridiche e sociali, venendo incontro al diffondersi del pluralismo e della complessità di un ordine giuridico e politico che tenga conto delle forme assunte dalla nuova cultura delle libertà individuali. Oggi, nel suo ultimo libro egli continua a sottolineare la complessità, la diversità e le contraddizioni che caratterizzano il nascere e lo svilupparsi di nuove egemonie economiche, suggerendo di avviare una riflessione comparativa a tutto tondo che non si limiti a riproporre una rilettura dei classici della cultura europea, a partire dai testi del "*Settecento riformatore*". Il sottotitolo dell'opera, "*Pagine di storia costituzionale*", non propone tanto uno studio sulla cultura giuridica occidentale, ma rappresenta piuttosto un invito al confronto con gli altri, nel rispetto per la pluralità dei percorsi, seguendo diversi impegni personali di studio disposti a lasciare aperti accostamenti, analogie, confronti, senza restringere gli spazi dell'interpretazione e dell'innovazione giuridica o istituzionale. L'opera di Paolo Ridola cui facciamo ora riferimento rappresenta in particolare

una manifestazione di fede nella scuola, non quale apparato organizzatorio accademico, diretta a proporre le nomine di sempre nuovi titolari delle cattedre di diritto comparato e neppure per assecondare il prevalere di una o più culture egemoni ma come un'occasione per guardare più in alto delle difficoltà quotidiane e delle contraddizioni provenienti dalla convivenza di diverse culture giuridiche e sociali.

2. *Diversi modi di intendere la comparazione giuridica*

Lo studio comparativo del diritto porta a riflettere sui diversi modelli di cultura giuridica fornendo una visione plurale delle esperienze giuridiche e aprendo prospettive di studio su vari modelli culturali e istituzionali. L'impegno didattico di Paolo Ridola, unito ad una forte sensibilità storica, lo porta a ritenere che parlare di cultura ai giuristi, e agli studenti di giurisprudenza, significhi prima di tutto aprire loro spazi di maggiore libertà, favorendo un approfondimento dello studio del diritto non condizionato da astratti schemi dogmatici e non disgiunto da una considerazione della storia europea nel suo insieme. Lo studio del diritto comparato si colloca con ragione nelle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche, dove gli studenti possono utilmente riflettere sull'impegno sociale e politico del giurista e sui rapporti tra diritto, etica e sviluppo della società. Anche la considerazione dei metodi della comparazione giuridica merita di essere storicizzata e considerata in vista del mutare delle situazioni sociali e istituzionali, seguendo il variare dei criteri di interpretazione degli ordini giuridici esistenti.

I contatti con Paolo Ridola restarono intensi anche dopo il periodo teramano, quando passammo dai viaggi in Abruzzo alle conversazioni telefoniche e agli incontri informali tra giuristi che si svolgevano per lo più fuori dei locali della "Sapienza"¹. L'ispirazione di fondo restò quella della pluralità dei valori che guidano l'interpretazione dei fenomeni giuridici e che ispirano le costruzioni argomenta-

¹ Si trattava di incontri coordinati da Federico Spantigati e da Giulino Crifò, o di seminari organizzati da Sergio Panunzio nel quadro dell'"*Osservatorio costituzionale*" presso la Luiss. Durante questi incontri, cui parteciparono anche magistrati, professionisti, e alcuni studenti di giurisprudenza, vennero raccolti materiali e relazioni per le riviste "*Diritto romano attuale*" e "*Ritorno al diritto*", oltre che in tema di riforma delle istituzioni o di integrazione europea, che furono poi pubblicate da Sergio Panunzio.

tive e sistematiche dei giuristi, dimostrando come una visione dinamica dei fenomeni giovi a mettere in evidenza problemi di identità nazionale e territoriale, così come i conflitti sociali. Durante la Presidenza della Facoltà giuridica e del dottorato di ricerca da lui coordinato, Paolo Ridola ha continuato a invitare colleghi di varie discipline, provenienti da diverse sedi universitarie, spesso stranieri, suscitando incontri che si caratterizzavano per la varietà dei contenuti e per l'interesse dedicato ai protagonisti dei maggiori dibattiti culturali e sociali. Vorrei ricordare i seminari da lui organizzati sull'”*Opera aperta*” di Umberto Eco, quelli su Santi Romano, Franco Ledda, Alessandro Giuliani, Leopoldo Elia, Giuliano Crifò, Helmut Ridder, Ernst Friesenhahn, per citare solo alcune delle iniziative cui hanno partecipato anche Cesare Pinelli, Beniamino Caravita, Roberto Nania e molti altri colleghi.

Un avvenimento che merita di essere ricordato con riferimento all'insegnamento del diritto comparato nelle Università italiane, è costituito dalla scelta ministeriale di separare le proposte di nomina degli insegnanti di diritto comparato da quelle dei docenti di diritto interno, con la conseguente possibilità aperta alle commissioni di concorso di consentire un rinnovamento dei criteri di scelta degli insegnanti di diritto comparato². Il Consiglio nazionale universitario, allora presieduto da Giovanni Conso e del quale faceva parte Aldo Sandulli, perseguiva l'obiettivo di contrastare la crescente provincializzazione degli studi giuridici, consentendo agli studi di diritto comparato di assumere una posizione di primo piano nel promuovere la diffusione di una cultura giuridica storica con un respiro più ampio rispetto a quello di una formazione esclusivamente specialistica e professionale in tema di diritto straniero. A sentire alcuni “addetti ai lavori”, la comparazione giuridica sembrerebbe aver subito, negli ultimi decenni, una vera e propria svolta metodica, fondata sull'abbandono delle tradizionali concezioni di tipo storico e realistico degli ordini giuridici: essa avrebbe preso atto dell'intima essenza imperativa degli ordini giuridici; e, di conseguenza, della necessità di far appello a strumenti esegetici e filologici sempre più raffinati e specialistici, rinunciando a fondarsi sulla continuità con quel patrimonio culturale sul quale affondava le proprie radici lo studio storico e comparativo

² Cfr., A.A. CERVATI, *La scelta degli insegnanti di diritto pubblico comparato e i concorsi universitari*, in *Nomos* n. 2, 2019.

degli ordini giuridici. Secondo il diverso orientamento di molti altri studiosi di diritto comparato lo studio del diritto di altri Paesi dovrebbe giovare soprattutto a acquistare una maggiore consapevolezza del proprio, con quel necessario distacco che caratterizza l'atteggiamento del giurista nell'interpretare i fenomeni in corso di realizzazione, in modo da restituire alla cultura giuridica lo spazio che le spetta in una riflessione comparativa sui fenomeni oggetto di studio. In questa prospettiva la cultura dovrebbe restare solo un ampio contenitore aperto a raccogliere valutazioni provenienti da diverse esperienze giuridiche, senza che esse si trasformino in schemi o percorsi obbligati che impongano agli studiosi di raccogliere informazioni da ordinare per farne un uso di trasposizione meccanica. La prima conseguenza del prevalere di orientamenti che propugnano lo studio di un "diritto comparato positivo" sembra fondata su un fraintendimento della stessa idea di norma giuridica, perché il diritto comparato non è e non può essere diritto positivo, rispondendo solo a esigenze di natura culturale, storica, e non può perciò tradursi automaticamente in comandi operativi.

Perché la cultura possa restare uno spazio aperto essa non dovrebbe essere autoreferenziale, ma guardare verso altri popoli e territori, interrogandosi sul significato del mutare dei percorsi del diritto vivente nelle diverse parti del mondo, senza ignorare quegli stessi rapporti tra diritto e politica sui quali Attilio Brunialti ha particolarmente insistito, ma senza neppure farsi guidare esclusivamente dalle contingenti forze politiche. Ridola a tal fine considera il mutare dei contesti storici e ordinamentali e si interroga sul significato del variare dei percorsi della giurisprudenza, della legislazione e della dottrina, facendo intendere chiaramente che per interpretare percorsi dei diversi ordini giuridici occorre guardare più in alto delle organizzazioni istituzionali e dei riferimenti normativi, e mantenere vivo l'interesse per i profili teorici e ermeneutici. Egli cita in questa prospettiva autori quali Croce, Gentile, Calogero, Santi Romano, Capograssi, Mortati, accanto a Konrad Hesse, Gadamer e Häberle; ma è soprattutto il riferimento a Giuseppe Capograssi che apre nuovi orizzonti allo studio del diritto costituzionale comparato, svincolandolo da riferimenti troppo puntuali ai testi delle singole costituzioni nazionali. Uno dei temi di fondo della sua riflessione è costituito dalla cultura europea che egli considera come una cultura aperta

verso le altre, facendo tutti gli sforzi per impedire che si trasformi nella ripetizione scolastica degli schemi propri di una sola tradizione giuridica; ma per far questo i diversi percorsi della comparazione dovrebbero aprirsi a visioni anche critiche delle dottrine dominanti dei diversi Paesi, senza lasciarsi esclusivamente guidare dalle logiche prevalenti in un determinato periodo di tempo. Le scuole, i maestri, le accademie possono talora persino ostacolare la nascita delle idee, favorendo il diffondersi di orientamenti ripetitivi, scolastici o di dottrine che incontrino il facile consenso di contingenti maggioranze.

3. *Percorsi comparativi paralleli tra diverse culture giuridiche*

Le esperienze didattiche e di studio del diritto pubblico comparato di Paolo Ridola si caratterizzano per l'alto livello culturale, teorico e giuridico delle considerazioni che egli svolge, oltre che per la scelta dei temi e per il metodo che ne guida l'interpretazione. Uno dei temi di fondo della sua riflessione è rappresentato da quel modello weimariano che si colloca al centro della storia dei Paesi di lingua tedesca e che viene tuttora considerato come paradigmatico delle contraddizioni presenti nella cultura giuridica europea. La Costituzione di Weimar nasce in un clima particolarmente significativo dal punto di vista teorico e culturale, in un momento in cui gli orientamenti dei giuristi europei in tema di dottrina dello Stato, di diritti fondamentali e di federalismo seguono itinerari storici e giuridici innovatori e la cultura storica e giuridica italiana prende a considerare con particolare attenzione la storia delle istituzioni e del pensiero costituzionale tedesco. Ridola prende le distanze dal linguaggio dei partiti politici e dal prevalere di orientamenti politologici o di sociologia politica nello studio del diritto costituzionale e tende piuttosto ad aprire il dibattito con gli altri giuristi europei³.

³ L'abitudine a frequentare colleghi di altri Paesi europei è stata comune ad entrambi, anche se la dimensione teorica e comparativa assunta dalla riflessione di Paolo Ridola, che muove dalla Costituzione di Francoforte oltre che da quella di Weimar, per passare alla Legge fondamentale del 1949, segue percorsi di ricerca sulla letteratura giuridica tedesca diversi rispetto a quelli che hanno caratterizzato i miei studi sulla giurisdizione costituzionale e l'indipendenza della magistratura in Germania. L'interesse per la comparazione nasce per me dallo studio della storia del diritto e dalla frequentazione dell'Istituto di teoria dell'interpretazione fondato da Emilio Betti, che soleva insistere

Uno dei punti sul quale l'attenzione di Paolo Ridola mi è parsa particolarmente significativa per comprendere il collegamento della Costituzione di Weimar con lo studio del diritto comparato investe la sua riflessione sui rapporti tra l'esperienza weimariana e l'interpretazione della Legge fondamentale, che egli considera illuminante ai fini dell'ermeneutica dei diritti fondamentali e all'uso giurisprudenziale delle clausole costituzionali. La dottrina dominante in Germania sull'interpretazione della Costituzione di Weimar assume una posizione centrale nello studio del diritto comparato europeo, oltre che della cultura costituzionale tedesca. In un suo recente lavoro su questo tema Ridola afferma che *“il discorso sul rapporto tra la Weimarer Reichsverfassung del 1919 e il Grundgesetz del 1949 non può limitarsi a segnalare lo iato tra discontinuità delle due costituzioni e continuità nella cultura costituzionale. È un discorso più complesso che esige ... di essere inquadrato storicamente. Questa contestualizzazione ha lasciato intravedere che l'idea, di origine weimariana, della costituzione come Norm und Aufgabe, perché funzionale a sostenere il rapporto tra conflitto e consenso nelle democrazie pluralistiche, ha conosciuto una linea di continuità nella storia della legge fondamentale, che è uscita rafforzata dopo l'unificazione”*⁴. Con riferimento al significato della Costituzione di Weimar, per approfondire la riflessione sui mutamenti costituzionali dei nostri tempi, egli conclude: *“a fronte delle nuove sfide, ai fattori di conflittualità e di rischio che insidiano il futuro delle costituzioni, la Costituzione di Weimar non appare solo*

sul ruolo sociale dei giuristi e sul carattere collettivo del loro impegno culturale e sociale. A Betti risalgono tanto la mia tesi di laurea in diritto agrario comparato, la cui stesura fu seguita da Emilio Romagnoli, quanto i primi contatti con alcuni studiosi austriaci, Alfred Verdross, Felix Ermacora, Walter Antonioli e altri professori viennesi, che mi dettero le prime informazioni sulla storia costituzionale austriaca e molte indicazioni sui testi costituzionali di quel Paese. Carlo Esposito, di cui sono stato assistente volontario, mi aveva consigliato di studiare i ricorsi diretti alla Corte costituzionale austriaca nel quadro degli strumenti di garanzia dei diritti e con riferimento all'efficacia delle decisioni di quella Corte sugli atti e sull'azione delle amministrazioni pubbliche.

⁴ P. RIDOLA, *Le suggestioni e l'influenza della Costituzione di Weimar sul Grundgesetz del 1949, I 60 anni della Legge fondamentale tedesca*, Torino, 2012. Si vedano sull'argomento le osservazioni comparative di C. AMIRANTE, *I sessant'anni di Legge fondamentale tra celebrazioni e analisi critiche: un confronto con l'esperienza costituzionale italiana quale premessa di un impegno comune per una Europa dei cittadini*, ivi, 189 ss., che considera le costituzioni vigenti in Germania e in Italia, in vista di uno sviluppo del diritto costituzionale europeo.

come un Gegenbild, che mostra intatti peraltro i suoi limiti e le sue contraddizioni, ma anche come un Vorbild di uno straordinario laboratorio di idee, quello di una costituzione che per prima in Europa affrontò di petto, con errori fatali, ma anche offendo suggestioni e insegnamenti, il nodo del rapporto tra conflitto e consenso delle democrazie"⁵.

Il problema giuridico della continuità con il passato non è un problema formale che si possa risolvere con l'adozione di un testo normativo, né con schemi di tipo dogmatico, ma merita di essere considerato in tutta la sua portata storica e culturale nel quadro di valori storici che danno significato all'uso di congegni istituzionali in relazione ai reali rapporti sociali. La riflessione di Ridola è diretta anche ad impedire che la dottrina del diritto pubblico di un singolo Paese si trasformi in una ripetizione scolastica di schemi propri di una sola tradizione costituzionale, senza tener conto della complessità degli elementi che caratterizzano ciascuna esperienza. Non sarebbe del tutto fuori luogo ricordare, a proposito della valutazione dell'esperienza costituzionale weimariana, che negli stessi anni si svolgeva a Vienna un vivace confronto tra i padri della Costituzione austriaca del 1920 e il partito popolare di quel Paese, che faceva valere esigenze di garanzia delle autonomie territoriali e di un parlamentarismo bicamerale.

Se parlo di quel periodo è perché, già negli anni che hanno preceduto il mio incontro con Paolo Ridola, si andava diffondendo anche in Italia l'abitudine ai viaggi all'estero per motivi di studio e in quelle occasioni la mia generazione ebbe modo di entrare in contatto con culture giuridiche e colleghi di altri Paesi europei che erano espressione di un modo di concepire i rapporti tra il diritto e la politica molto diverso dal nostro. Racconto queste cose come premessa per proseguire il discorso, sullo studio comparato del diritto pubblico, perché in quegli anni si diffondeva l'idea che lo studio del diritto comparato richiede viaggi culturali, letture e soprattutto incontri con altre persone in grado di esprimere valutazioni sulle proprie esperienze costituzionali e fornire consigli di studio aperti alla riflessione sulla storia dei rispettivi Paesi e sulle situazioni economiche e sociali. Si dà il caso che in alcuni mesi di soggiorno, prima a Vienna

⁵ P. RIDOLA, *Le suggestioni e l'influenza*, cit.

– ove ebbi modo di sentir parlare di quella mitica scuola di Vienna che in Italia era nota soprattutto per Hans Kelsen e la *Reine Rechtslehre* –, e poi a Bonn, dove i miei primi studi si indirizzarono verso i temi della giurisdizione costituzionale e dell'indipendenza della magistratura nella Repubblica federale di Germania, ebbi modo di seguire per un breve spazio di tempo sia la cultura costituzionale austriaca che di respirare il clima culturale, profondamente diverso, della Germania federale⁶.

Negli anni successivi ebbi modo di promuovere con altri colleghi italiani e stranieri rapporti di studio, realizzati nel progetto Erasmus che faceva capo alla Facoltà di Scienze politiche romana nel 1989-90, in cui prevaleva l'idea di una comparazione a tutto tondo tra docenti di diritto pubblico e ecclesiastico di diverse Università europee, nel quadro di un progetto di cooperazione inizialmente da me diretto, con la partecipazione di colleghi di diverse nazioni europee, quali Francia, Olanda, Grecia, Germania, Spagna, Danimarca, Belgio⁷. In

⁶ Queste esperienze furono per me rivelatrici di prassi politiche e di una cultura storica e giuridica molto lontane da quelle italiane, oltre che diverse tra loro da un punto di vista sia storico che teorico; vorrei ricordare alcune figure di giuristi come Walter Antonioli, Günther Winkler, Gerhard Pfeiffer, Friedrich Koja, Heinz Peter Rill, Heinz Schäffer dai quali ho tratto molti insegnamenti anche sui giuristi austriaci di prima della Seconda guerra mondiale. La presenza della scuola giuridica di Vienna era nell'aria che si respirava ed ebbi modo di conoscere Alfred Verdross al quale ero stato presentato da Emilio Betti. A Bonn frequentai inoltre, nella prima parte degli anni Sessanta, un corso sulla politica della Repubblica federale di Germania che mi aiutò a comprendere, attraverso incontri e interviste con uomini politici della Germania occidentale, sviluppi costituzionali che presentavano punti di contatto e profonde differenze culturali e sociali con l'esperienza italiana nel modo di vedere il proprio passato e di valutare l'impegno degli intellettuali nell'affrontare i grandi temi del diritto costituzionale. Più tardi ho conosciuto Peter Häberle, Dian Schefold, Gerd Winter, Ulrich Preuss e i colleghi dell'Università di Brema e poi di Amburgo, che contribuirono a farmi comprendere la migliore tradizione liberale tedesca.

⁷ Quel programma di cooperazione interuniversitaria degli anni 1989-90 coordinato dall'Università di Roma la Sapienza, Facoltà di Scienze politiche prevedeva la partecipazione delle Università di Montpellier, Nizza, del Paese Basco, dell'Università Carlo III di Madrid, dell'Università di Rotterdam, dell'Università Libera di Bruxelles, dell'Università di Brema, dell'Università di Valladolid e di quella di Salonicco. Nel quadro di tale programma Erasmus, che fu oggetto di rilievi per la prevalenza data agli scambi tra docenti e alla elaborazione di tesi di laurea rispetto allo svolgimento degli esami da parte degli studenti, le Facoltà partecipanti tentarono di realizzare forme di cooperazione didattica a un'idea della comparazione a tutto campo sui temi del diritto pubblico, amministrativo, costituzionale, ecclesiastico e parlamentare.

tali occasioni l'amicizia e i consigli di Paolo Ridola sono stati molto importanti per me, non solo per i suggerimenti che egli mi diede, ma anche per la sua indiretta partecipazione alle iniziative seminariali che si svolgevano nel quadro di quel programma e che si ispiravano a un certo modo di intendere la comparazione giuridica, al fine di realizzare un libero confronto sulle tradizioni storiche e sulle prassi politiche e del diritto pubblico. Era comune ai diversi colleghi che partecipavano a quell'iniziativa un interesse per lo studio della storia culturale europea e per la ricerca di un confronto aperto e diretto, rispettoso delle diverse tradizioni istituzionali, culturali e didattiche, che non si limitasse a considerare solo alcuni modelli istituzionali.

4. *Principio libertà come valore costitutivo del diritto costituzionale*

In un recente libro, anch'esso innovativo nel titolo e nel metodo, Paolo Ridola avverte l'esigenza di attenuare il peso esorbitante della tradizionale dogmatica della dottrina dello Stato sulla quale si è retto finora l'intero edificio dei diritti fondamentali di derivazione germanica. Egli inizia risalendo ai valori costitutivi delle garanzie del singolo e mette al centro del discorso, in tema di tutela dell'individuo, l'esigenza di rafforzare i valori sostanziali che si fanno risalire al "principio libertà"⁸. Egli insiste sul carattere eccessivamente analitico e concettuale dei parametri utilizzati dagli interpreti con riferimento alle singole enunciazioni in tema di diritti fondamentali, per riaffermare con energia l'esigenza di non perdere di vista un principio liberale unitario, per non lasciarsi condizionare dai tecnicismi della giurisprudenza. Egli osserva tuttavia che le prospettive giurisprudenziali possono arricchire, con una serie di nuovi strumenti di indagine, gli sviluppi e lo stesso linguaggio giuridico con riferimento ai diritti della persona, alla dignità dell'uomo e alla solidarietà sociale. Il richiamo a questi altri principi costituzionali può servire a rendere l'interprete più consapevole del significato dei valori della persona, secondo una prospettiva che apre la possibilità di tenere presenti "equilibri, contemperamenti, concordanze pratiche indispensabili alle società del nostro tempo", e che presuppone un pensiero "essenzial-

⁸ P. RIDOLA, *Il principio libertà nello Stato costituzionale*, Torino, 2018, XIII. XVIII e *passim*; si v. anche i richiami a H. RIDDER contenuti nel volume citato e nell'articolo dello stesso RIDOLA, *Le suggestioni e l'influenza*, cit.

mente inclusivo”, opposto per sua natura a un pensiero fondato sull’esclusione, sul totalitarismo⁹. Anche se il quadro attuale può apparire tutt’altro che roseo e molte sono le difficoltà e le contraddizioni esistenti nelle diverse esperienze costituzionali, Ridola sottolinea che lo sviluppo capitalistico crea una “*condizione di dipendenza di larghi strati di popolazione dall’egemonia di altri attori sociali*”, con la conseguenza che “*il principio libertà è destinato a convivere con altri valori quali l’eguaglianza e la redistribuzione delle ricchezze*”¹⁰.

Introdurre lo studio della storia come elemento in grado di chiarificare le dinamiche e l’interpretazione del diritto costituzionale vigente serve per non rendere evanescente la garanzia dei diritti e il riferimento ad altri principi costituzionali, rafforzando la possibilità che il rapporto tra libertà e politica si ponga come “*un rapporto di compenetrazione che fa della politica lo strumento per aprire maggiori spazi di libertà nel gruppo sociale organizzato*”¹¹. Il tema dei diritti, secondo Ridola, “*ha occupato peraltro per quasi due secoli una collocazione centrale all’interno della Staatsverfassung*” ed è “*rimasto pertanto progressivamente incluso negli itinerari della costruzione del dogma della sovranità statale e per certi versi prigioniero delle categorie del diritto pubblico dello Stato nazione*”¹². Egli segnala come il principio pluralista, che informa di sé l’organizzazione attuale della convivenza, renda al giurista “*ineludibile la ricerca di opzioni ricostruttive adeguate ad un mutato contesto storico, il quale non consente di riproporre acriticamente e aprioristicamente schemi dogmatici e categorie che hanno accompagnato l’ascesa e la crisi del diritto pubblico dello Stato nazione*”¹³.

Il discorso del diritto costituzionale sui diritti si muove, secondo Ridola, lungo il crinale della dialettica fra continuità e superamento dell’esperienza liberale ed è condizionato da questa in modo decisivo. Egli osserva che, nel quadro delle democrazie pluralistiche, la scienza giuridica ha avviato una revisione radicale della collocazione dei diritti nel composito universo dei valori di riferimento delle costituzioni e in particolare “*della ricostruzione della struttura dei diritti*

⁹ ID., *op. cit.*, XII.

¹⁰ ID., *loc. ult.*, cit.

¹¹ ID., *op. cit.*, XIII.

¹² ID., *op. cit.*, XVIII.

¹³ ID., *loc. ult. cit.*, XVIII e s.

*costituzionali e dei loro valori di garanzia*¹⁴. In un altro scritto recente, ad esempio, trattando dell'interpretazione dell'art. 5 GG sulla libertà di manifestazione del pensiero Ridola sottolinea che, secondo Helmut Ridder, la sua enunciazione va posta in relazione con altre enunciazioni costituzionali dirette a garantire al singolo una sua più intensa partecipazione sociale, perché nelle democrazie pluralistiche la libertà di pensiero va concepita come un diritto individuale di partecipazione alla vita collettiva, senza che questo comporti il prevalere di una concezione funzionale della libertà di pensiero, fermo restando che essa resta un diritto individuale¹⁵. Ridola conclude che “*il profilo delle garanzie e della limitazione al potere*”, che costituisce il contenuto essenziale del principio libertà, opera “*nelle democrazie pluralistiche con un raggio di azione inedito e più esteso. Che oltrepassa gli angusti confini della protezione della sfera privata individuale dalle ingerenze dei poteri pubblici, per misurarsi con le domande attive di 'libertà eguale' e di effettività dei diritti, che scaturiscono dalle diseguaglianze di fatto, dalle ricorrenti propensioni egemoniche dei poteri privati, dalle vecchie e nuove forme di marginalità delle società pluralistiche*”¹⁶.

5. *Educazione giuridica, interpretazione e diversità delle culture costituzionali*

La cultura è un'espressione che va declinata al plurale, perché i rischi di una lotta in suo nome sono troppo elevati e perché per salvare l'Europa è fondamentale ampliare gli spazi di comunicazione culturale, di consapevolezza dei valori politici, cercando non solo nel proprio passato e non solo all'interno delle proprie tradizioni nazionali, ma guardando anche più lontano. Parlare di culture giuridiche e costituzionali, evitando di fare prevalere l'ambiguità di un termine che suole essere riferito all'appartenenza sociale, ai ceti socialmente privilegiati e a quanti si identificano in un'"alta cultura", significa imporsi una riflessione critica più consapevole del ruolo storico, economico, sociale delle diverse classi e ceti, in modo da approfondire la reciproca apertura o chiusura tra valori costitutivi, gruppi e stru-

¹⁴ Id., *op. cit.*, XV.

¹⁵ Id., *Le suggestioni e l'influenza*, cit.

¹⁶ Id., *Il principio libertà*, cit., XVIII.

menti istituzionali. Parlare perciò del diritto costituzionale come scienza della cultura impone una riflessione diretta anzitutto a cogliere il senso delle ambiguità presenti nelle società contemporanee, proprio perché è innegabile che nel diritto costituzionale si rispecchiano più che altrove miti, ideologie, dottrine accademiche e persino elementi di appartenenza a gruppi e ceti sociali. Lo studio comparativo del diritto straniero deve tener conto di diverse concezioni del mondo, in relazione allo svilupparsi di eventi sociali che hanno caratterizzato la cultura dei popoli, senza fermarsi alla pura descrizione di frammenti dei singoli ordinamenti giuridici. Fare riferimento alla diversità delle culture significa avvertire la complessità delle singole esperienze giuridiche e consentire di affrontare uno studio comparativo del diritto in una prospettiva di apertura verso diverse culture costituzionali, senza la pretesa di imporre astratte ideologie. Per studiare il diritto in chiave comparativa occorre approfondire le ragioni della diversità delle singole esperienze giuridiche e politiche, senza pretendere di perseguire schemi di un'astratta scienza del diritto costituzionale, normativa, giurisprudenziale o dottrina che sia. Occorre guardare con distacco e senso critico alle proposte avanzate da varie parti, non per sminuire l'importanza delle conoscenze ufficiali e del tradizionale patrimonio concettuale delle dottrine europee degli Stati, ma solo per risalire alle dinamiche reali dei percorsi giuridici, economici e sociali. Il rispetto dei diritti individuali non può nascere dall'intrinseca loro coesione sistematica, né dai richiami alla storia o dalla meccanica comparazione tra congegni organizzativi e artifici logico argomentativi, ma deve nascere dalla disponibilità a venire incontro alle esigenze reali dei popoli, delle persone e delle collettività.

Mi sembra fondamentale il suggerimento di Paolo Ridola di guardare oltre la cultura giuridica, alle arti, alla musica, alla letteratura, al cinema e alla comunicazione sociale, perché una visione decisamente storicista e immanentista non lascia molte speranze di mutamento dei contesti storici e perché lo sviluppo futuro dell'umanità non può ridursi esclusivamente alla messa in opera di procedure di "ragionevolezza" o "ponderazione" da parte delle corti supreme e dei giuristi del nostro tempo. Meritano particolare apprezzamento i suoi riferimenti alla letteratura giuridica italiana, agli scritti di Giuseppe Capograssi, Riccardo Orestano, Costantino Mortati e agli altri

autori che si caratterizzano per il taglio decisamente realista dei loro studi. Concludendo queste brevi considerazioni sul diritto e sulla cultura costituzionale europei, vorrei ricordare la critica, sempre attuale, di Costantino Mortati alla costituzione di Weimar e il suo invito a riflettere di più sull’*“assenza di una democratizzazione sostanziale dei corpi intermedi”*. Egli denuncia, in sostanza, il fallimento di una Costituzione le cui insufficienze derivano *“dal contrasto venuto a determinarsi tra antiche forme costituzionali e la realtà della vita sociale, non più controllabile in esse”*¹⁷. L’insegnamento che può trarsi dalla esperienza di Weimar è il limite di un costituzionalismo che nonostante molte spinte innovatrici, non riesce a liberarsi delle forme istituzionali della tradizionale cultura autoritaria della borghesia tedesca¹⁸, con il risultato che lo Stato perde il controllo delle istituzioni e della stessa legalità costituzionale, in quanto *“il pluralismo di enti vari ... non trova i mezzi dell’inserimento e dell’armonizzazione con l’assetto generale. E quindi si pone come elemento di instabilità di questo, affidato ormai all’azione di forze estranee ed incontrollabili”*¹⁹.

Abstracts

Paolo Ridola riflette sul ruolo educativo degli studi di diritto costituzionale comparato, sottolineando i compiti interpretativi dei giuristi europei. Nei suoi lavori evidenzia l’importanza paradigmatica, per la cultura giuridica europea, del modello costituzionale di Weimar. Il suo riferimento alla cultura letteraria e artistica, tuttavia, dà conto delle contraddizioni e delle difficoltà delle esperienze costituzionali europee e dimostra la consapevolezza del bisogno di guardare

¹⁷ C. MORTATI, *Introduzione alla Costituzione di Weimar*, tratto da ID., *Problemi di politica costituzionale in Raccolta di scritti*, vol. IV, Milano, 1972, 345 e 348.

¹⁸ ID., *op. cit.*, 345 dove egli afferma: *“la costituzione si presenta in definitiva quale l’opera di una borghesia prudente, sostanzialmente attaccata alle più antiche istituzioni, diffidente della repubblica, che pure instaurava, e in genere dello spirito occidentale, a cui tuttavia si ispirava, e soprattutto tendente conservare la sua posizione di classe dominante ... La vera forza in questo assetto sociale è detenuta dalla burocrazia e dai capitani d’industria ed in misura minore dal possesso fondiario; mentre l’ordinamento democratico rimane alla superficie, affidato nel suo funzionamento a congegni, i quali, appunto perché non collegati in profondità con tutta la struttura economico-sociale del paese, appaiono insuscettibili di funzionare in armonia con i fini loro propri”*.

¹⁹ ID., *op. cit.*, 349.

oltre i tecnicismi della casistica, gli sviluppi nella prassi dei partiti politici e la crescita economica e finanziaria.

Paolo Ridola reflects on the educational role of comparative constitutional law studies, highlighting the interpretative tasks of European jurists. In his works, he stresses the paradigmatic importance of Weimar's constitutional model for the European juridical culture. His reference to literary and artistic culture, however, highlights the contradictions and difficulties present in European constitutional experiences and shows that he is aware of the need to look higher than just case-law technicalities, developments in political parties' practice and economic and financial growth.